



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

INNOVAZIONE E DIRITTO

Il 'reddito liquido' come attuale indice di effettiva capacità contributiva (1)

di Marco Versiglioni (*)

Abstract

In the light of the ethical character of the effectiveness of the principle of ability to pay, the law providing for the determination of business income in accordance with the principle of accrual seems to be currently suffering from a supervening unconstitutionality due to the changed economic and social context. In fact, the ethics of the normal entrepreneur is no longer typical of those who dominate the capital factor but has become typical of those who suffer from it. In this new context, a tax based on the 'liquid income', i.e. the liquid flow positive, instead of the traditional tax-based positive economic result, it would seem more responsive to the ethical effectiveness of the principle of ability to pay. On the other hand, the liquid income, as determined in accordance with the cash basis, i.e. based on facts scientifically determinable, would tend to eliminate a huge number of uncertainties related to the application evaluations, i.e. ethically determinable facts, such as those implied by the determination of the income statement on accruals. Ultimately, the liquid income could possibly help to overcome, if not all, at least in part, the obstacles that currently hinder the recovery and limit the country's ability to attract foreign investment. The paper was intended to provide a simple starting point ideal to which, if any, may follow a more thoughtful assessment of the pros and cons and, above all, a feasibility analysis to spearhead after examination of national accounts data.

Alla luce del carattere etico dell'effettività del principio di capacità contributiva, le norme di legge che prevedono la determinazione del reddito di impresa in base al principio di competenza sembrano attualmente affette da una sopravvenuta illegittimità costituzionale dovuta al mutamento del contesto economico-sociale. In effetti, l'etica del normale imprenditore non è più quella tipica di chi domina il fattore capitale ma è divenuta quella tipica di chi lo subisce.

(*) Ordinario di Diritto tributario, Università di Perugia

In questo nuovo contesto, una tassazione basata sul 'reddito liquido', ossia sul flusso liquido positivo, in

¹ Testo della relazione svolta nell'ambito del Convegno organizzato dall'A.N.T.I. a Riva del Garda il 12 settembre 2014 sul tema de "La revisione del sistema fiscale – La legge delega 11 marzo 2014, n. 23".

luogo della tradizionale tassazione basata sul risultato economico positivo,

parrebbe maggiormente rispondente al carattere etico dell'effettività del principio di capacità contributiva.

D'altro

canto,

il reddito liquido, essendo determinato secondo il principio di cassa, ossia in base a fatti scientificamente determinabili, tenderebbe ad eliminare un enorme numero di incertezze applicative connesse alle valutazioni, ossia a fatti eticamente determinabili, quali sono quelli implicati dalla determinazione del reddito economico per competenza. In definitiva, il reddito liquido potrebbe forse contribuire a superare, se non in tutto, almeno in parte, gli ostacoli che oggi rendono difficile la ripresa e limitano la capacità del paese di attrarre investimenti esteri. La relazione tende ad offrire un mero spunto ideale al quale, nel caso, potrà seguire una valutazione più meditata dei pro e dei contro e, soprattutto, un'analisi di fattibilità da condurre previo esame dei dati di contabilità nazionale.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La nozione di reddito di impresa liquido – 3. La determinazione del reddito di impresa liquido – 4. L'aliquota IRI – 5. La ritenuta IRI – 6. Il passaggio dal reddito di impresa determinato per competenza al reddito liquido – 7. Reddito liquido, controllo e accertamento – 8. Conclusioni

1. Introduzione

Ringrazio il Prof. Marongiu per avermi concesso la parola e porgo i miei saluti a Tutti i presenti. Ringrazio, inoltre, gli Organizzatori del convegno per avermi invitato ad intervenire.

Nel mio animo, oltre all'onore di far parte di un panel di relatori così autorevole, c'è tuttavia anche il timore di dover affrontare quella difficile sfida che l'alba di ogni nuovo diritto porta sempre con sé.

In effetti, è esperienza vissuta che normalmente l'umana debolezza rende molto difficile comprendere *ex ante* l'obiettiva opportunità di cambiamenti del diritto vivente che l'umana speranza invita a prefigurare.

Qui, però, ciò che induce a cercare nuove soluzioni giuridiche non è tanto la naturale propensione al miglioramento quanto, invece, la straordinarietà del contesto in cui viviamo; mai, come in questi ultimi anni, il modo nel quale vanno le cose ha incoraggiato lo studioso del diritto a cimentarsi in un cambio di rotta.

Proprio il cambio che, anch'io, pur con tutte le riserve del caso, mi accingo a fare tentando di far mio lo spirito di un incontro di studio volto ad una complessiva revisione del sistema del fiscale (e non già ad un mero ritocco della normativa vigente).

Alla luce di quanto previsto nella Legge delega n. 23 e, in particolare, ai sensi di quanto previsto nell'art. 12 (che invita il Governo ad introdurre "norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta"), vorrei riproporre, in forma appena più strutturata, un'idea che mi limitai ad accennare nel corso di due incontri organizzati dall'ANTI nel 2008 a Torino e a Milano.

In tali occasioni, terminavo il discorso osservando che il principio di trasparenza di cui all'art. 5 del t.u.i.r. implicherebbe un'illogica estensione del principio di competenza a soggetti che dovrebbero essere invece razionalmente tassati secondo il principio di cassa; più in generale, esprimevo molte perplessità nei confronti della logica legislativa che, al fine di meglio conseguire il consenso, predilige temi 'etici'² (tra i quali va annoverata la

² Del concetto sotteso all'aggettivo 'etico' (che uso per specificare numerosi concetti tipologici - fatto, norma, prova, interpretazione, logica... - o per segnalare il carattere identificativo di concetti tipici - capacità contributiva, uguaglianza, solidarietà... -) è opportuno precisare i contenuti. Infatti, occorre distinguere questo significato da qualunque altro dei moltissimi significati (storici, filosofici, religiosi, letterari, etc.) che da sempre si attribuiscono al termine «etico», sia quando è usato come aggettivo, sia quando è speso come sostantivo. Nella sua base più antica, il significato di 'etico' qui adottato è quello sotteso all'*id quod plerumque accidit* eticamente inteso, cioè come normale comportamento collettivo non univoco che trova i suoi antecedenti logici nei concetti espressi dalle *κοινὰ ἐννοιαί* (di Ermagora) o dalla *perspectio in communem animi conceptionem* (di S. Agostino, limitata alle questioni civili) o dalla *opinio posita in communi omnium intellectu* (di Quintiliano) o dalle *communes notiones* (di Cicerone), tutti esaminati e spiegati da A. GIULIANI, *Il concetto di prova*, Milano (1961) rist. 1971, 48 ss. e 67 ss. Negli sviluppi successivi il concetto in discorso è confinato, per distinguere ciò che è congettura da ciò che non lo è, dal c.d. «senso comune», ossia l'insieme organico delle certezze di fatto e di principio comuni ad ogni uomo e precedenti ogni riflessioni critica, cioè di quanto tutti spontaneamente fanno e pensano riguardo a quanto tutti hanno in comune come persone umane, e a quanto tutti sentono come vero, buono e giusto, anche se non se ne rendono conto formalmente o, pur rendendosi conto, non lo fanno giustificare razionalmente, dovendosi attribuire tale compito specifico alla scienza. I riferimenti sono quelli di L. Valla e G.B. Vico le cui filosofie possono essere approfondite, da questo punto di vista, in A. LIVI, *Filosofia del senso comune. Logica della scienza e della fede*, Milano, 1990; ID., *Il principio di coerenza. Senso comune e logica epistemica*, Roma, 1997; G. MODICA, *La filosofia del senso comune in Giambattista Vico*, Caltanissetta – Roma, 1983; C. GINZBURG, *Rapporti di forza. Storia, retorica, prova*, Bologna, 2000, 40 ss. Alla luce di tale significato generale, il significato particolare che si intende qui attribuire all'aggettivo 'etico' è quello riferibile ai testi giuridici i cui significati e la cui portata mutano con il mutare del contesto, sociale e/o economico, nel quale, di volta in volta, tali testi devono essere interpretati ed attuati. Tutto ciò è osservato in contrapposizione a quanto avviene rispetto ai testi giuridici 'scientifici', i cui significati sono invece tendenzialmente stabili nel tempo e dunque meno sensibili ai mutamenti dei contesti di riferimento perché consegnati dalla natura o dalle scienze o da

competenza) rispetto a temi ‘scientifici’ (tra i quali va, invece, annoverata la cassa) e segnalavo che la progressiva estensione di temi etici innesca un forte incremento dei casi di attuazione incerta della norma tributaria e, così, produce un inopportuno calo della fiducia di investitori e di imprenditori. Perciò, mi sembrava auspicabile un’inversione ad “u” che desse vita ad una progressiva riduzione di norme etiche e ad un corrispondente incremento di norme scientifiche. In questa prospettiva, auspicavo di veder realizzato, nell’ambito del reddito di impresa, sia un ampliamento dell’area di operatività del principio di “cassa”, in un’inedita configurazione incentrata sui flussi finanziari e sui loro saldi, sia una corrispondente riduzione dell’area di operatività del principio di competenza economica.

In realtà, in questi sei anni, il sistema sembra essersi mosso solo in parte nel senso auspicato (vedi, ad es., la disciplina dei contribuenti minimi ma, in senso opposto, si pensi all’apertura fatta agli IAS).

V’è da dire, tuttavia, che in questi stessi anni sono accaduti rivolgimenti economici e finanziari che nel 2008 non erano immaginabili e che inducono a ripensare quell’ipotesi di studio al fine di meglio comprendere se le conseguenze della crisi suggeriscano o no di continuare a coltivarla.

Disponendo di pochi minuti, vorrei subito esporre il nocciolo del discorso.

In estrema sintesi, l’idea, che mantiene ferma e neppure sfiora la disciplina civilistica del bilancio di esercizio, sarebbe di determinare a fini fiscali il reddito di impresa in base al principio di cassa, qualunque sia la dimensione o il tipo di attività svolta da società, enti, o imprese individuali.

Non si tratterebbe però necessariamente di una mera modificazione del criterio temporale di imputazione a periodo 3.

In effetti, se osservata in termini concettuali più ampi, la tassazione qui ipotizzata potrebbe persino avere ad oggetto il ‘reddito liquido’, ossia una distinta tipologia di reddito da

convenzioni comunque accettate. Per un eventuale approfondimento, si veda, eventualmente, M. VERSIGLIONI, *Prova e studi di settore*, Milano, 2007, *passim.*; ID., ‘Logiche’, ‘regole’ e ‘principi’ del ‘ragionamento giuridico tributario’ (tra «autorità» e «consenso»), in AA. VV., *Autorità e consenso nel diritto tributario*, a cura di S. La Rosa, Milano, 2007, 117-149.

³ Se poi tale disciplina venisse estesa, come è dato auspicare, anche alle limitate componenti del reddito di lavoro autonomo oggi concorrenti ad esso per competenza, allora si darebbe vita ad un sistema unitario, prevedibilmente ancor più efficiente.

collocare accanto, o in subordine, alle altre tre note tipologie: reddito-prodotto, reddito-entrata, reddito-consumato. Seguendo la stessa logica potrebbe essere pure elaborato, *mutatis mutandis*, il concetto di ‘valore aggiunto liquido’ (sebbene qualche difficoltà aggiuntiva, apparentemente non insuperabile, potrebbe scorgersi nelle direttive UE).

Non essendo supportato da un’analisi di fattibilità quantitativa basata su dati nazionali che il Ministero o la Banca d’Italia possiedono, l’approccio presenta tutti i limiti propri del pensare in astratto, ossia del ragionare a prescindere da contingenze che, se tenute in considerazione, potrebbero condizionare il giudizio di opportunità e/o di fattibilità pratica di ciò che si pensa. Entro questi esiziali confini, mi accingo ad inoltrarmi nell’attuale vaghezza dell’ipotesi cercando di focalizzare almeno alcuni elementi, strutturali, funzionali e teleologici.

2. La nozione di reddito di impresa liquido

Il reddito liquido, che originerebbe dal susseguirsi delle entrate e delle uscite finanziarie comprese in un dato periodo di imposta, coinciderebbe, al termine di esso, con una differenza liquida positiva pari al risultato del confronto algebrico delle disponibilità liquide alla fine del periodo di imposta (t1) con le disponibilità liquide all’inizio del periodo di imposta (t0). La differenza liquida negativa sarebbe riportabile a nuovo (come oggi lo è la perdita). La mera modificazione qualitativa delle disponibilità sarebbe ovviamente neutra.

Pur implicando una modificazione dell’attuale unità dell’indice di capacità contributiva che, con l’identificazione del soggetto passivo, è idonea a dar vita all’obbligazione delle imposte sui redditi, il reddito liquido non sembrerebbe suscitare problemi sul piano della coerenza costituzionale con il principio di capacità contributiva. Anzi, esso forse recupererebbe, almeno in parte, la distorsione indotta dall’etica attuale che vede i clienti non far fronte (o non poter far fronte) ai debiti contratti con le imprese fornitrici di beni e/o servizi e al contempo e osserva le banche come entità fortemente restie a concedere credito (etica, questa, che, purtroppo, è causa di una parte assai rilevante del contenzioso civile pendente). Infatti, mentre in un’economia che “gira” la competenza può essere indice di una capacità contributiva effettiva, in tempo di crisi, invece, non può più esserlo in alcun modo, potendo quel presidio di costituzionalità essere assicurato solo e soltanto dal principio di cassa (ovviamente se si muove dalla premessa, dalla quale sembra doversi muovere, che

anche una ideale disciplina delle perdite su crediti sarebbe sempre e comunque, almeno in parte, anelastica). In definitiva, l'art. 109 del t.u.i.r. parrebbe affetto da un'illegittimità costituzionale eticamente sopravvenuta (simile a quelle già rilevate in altre precedenti occasioni dal Giudice delle Leggi).

Anche sul piano del presupposto di imposta non parrebbero ravvisabili ostacoli insuperabili. In effetti, si tratterebbe in ogni caso del possesso di un reddito di impresa, ancorché specificato in via esclusivamente finanziaria.

Sul versante della determinazione della base imponibile, a differenza di quanto avviene oggi, il reddito di impresa liquido non dipenderebbe in alcun modo dal risultato del conto economico (civilisticamente inteso). Inoltre, a differenza di quanto avviene a fini contabili, per la determinazione del reddito di impresa liquido non sarebbe necessaria neppure l'individuazione analitica delle singole voci afferenti alle tre principali categorie nelle quali si classificano, secondo gli attuali standard, le componenti del rendiconto finanziario (quelle economico-reddituali, quelle di investimento e quelle di finanziamento, proprio o di terzi). Continuerebbe a rilevare, invece, il principio di inerenza che muterebbe solo il suo oggetto (le uscite, finanziariamente intese, in luogo delle spese o dei costi).

In definitiva, il concetto di reddito liquido presenterebbe un'estrema adattabilità, apparendo esso astrattamente in grado di funzionare in modo puntuale (non controvertibile) per tutte le imprese. In quanto concetto scientifico, il reddito liquido sarebbe facilmente provabile sia per le grandi imprese, perché tenute al rendiconto finanziario, sia per le altre imprese, o in contabilità ordinaria, perché tenute alle schede contabili delle disponibilità, o in contabilità semplificata, perché aventi a portata di mano l'estratto del conto corrente bancario (del resto, questo è quanto sta già in parte avvenendo per i contribuenti-minimi).

Il principio di trasparenza diventerebbe tendenzialmente superfluo. La tassazione consolidata, invece, rimarrebbe possibile; anzi, essa sembrerebbe più facilmente applicabile.

Il reddito liquido, adottati i dovuti aggiustamenti tecnici, sembrerebbe poi compatibile con qualunque sistema di tassazione dei dividendi il legislatore intendesse adottare (esenzione, parziale o totale, credito di imposta, deduzione ecc.).

Infine, ferma la probabile necessità di apportare alcuni emendamenti alle convenzioni internazionali in essere, non parrebbero tuttavia ipotizzabili, almeno a prima vista, problemi decisivi; infatti, trattandosi in ogni caso di reddito, non verrebbe stravolta la natura delle

imposte indicate nei trattati correnti.

3. La determinazione del reddito di impresa liquido

Indirizzando la tassazione sui fatti scientifici dell'entrata e dell'uscita, perderebbero rilevanza i componenti costituiti da fatti etici quali sono le valutazioni; ciò modificando, come meglio dirò tra poco, l'approccio ai metodi di accertamento.

In estrema sintesi, in punto di determinazione della base imponibile, le spese, ovviamente se inerenti, diverrebbero deducibili solo al momento del pagamento e i ricavi diverrebbero tassabili solo al momento dell'incasso. La logica dell'imposizione sui redditi di impresa diverrebbe *'chi paga deduce, chi incassa versa'*.

Ponendo in disparte i flussi correlati alla gestione delle spese, dei ricavi, delle plusvalenze e delle sopravvenienze, per i quali, nell'economia di questo intervento, non pare necessario alcun ulteriore indugio, sembra invece opportuno svolgere qualche ulteriore precisazione sui flussi legati agli investimenti e sui flussi legati ai finanziamenti.

In caso di investimento il costo sarebbe interamente deducibile al momento del pagamento (*rectius*: al momento dell'uscita) e gli ammortamenti (parimenti agli accontamenti) scomparirebbero dalla determinazione del reddito di impresa. In caso di finanziamento, l'entrata di capitale di terzi concorrerebbe ad incrementare il reddito di impresa liquido e la sua uscita a ridurlo; l'entrata di capitale proprio, invece, non genererebbe alcun incremento del reddito di impresa liquido, fermo restando che l'uscita contribuirebbe a ridurlo, salvo che si trattasse di rimborso ai soci o di "fuoriuscita" dai beni relativi all'impresa della persona fisica o dell'ente non commerciale.

4. L'Aliquota IRI

Non disponendo di dati quantitativi nazionali, non è possibile prefigurare gli effetti, in termini di gettito, della modificazione ipotizzata. Tuttavia, un sistema del genere, che sembra più efficiente di quello attuale, per un verso, sarebbe ben conciliabile con la proporzionalità della futura imposta sul reddito di impresa (IRI) e, per altro verso, potrebbe consentire una riduzione dell'aliquota oggi vigente, anche in considerazione della sua attitudine a divenire contesto fertile per dar vita ad una sostituzione di imposta generalizzata.

5. La ritenuta IRI

In effetti, la focalizzazione dell'elemento puntuale (scientifico) del pagamento consentirebbe di generalizzare l'obbligo di sostituzione di imposta sui componenti del reddito di impresa liquido. Le banche e gli intermediari finanziari abilitati al trasferimento di denaro applicherebbero su ogni flusso connesso al reddito di impresa liquido una ritenuta di imposta. Si potrebbe pensare ad una ritenuta d'acconto (di importo minimo) se il ricevente fosse soggetto tassabile sul reddito di impresa liquido residente in Italia o ad una ritenuta a titolo di imposta (di maggior entità) se il ricevente fosse soggetto non residente. Ovviamente, rimarrebbero ferme le altre forme di sostituzione oggi vigenti e compatibili con la ritenuta IRI.

6. Il passaggio dal reddito di impresa determinato per competenza al reddito liquido

Un mutamento così radicale implicherebbe dover mettere in conto i molteplici problemi di diritto transitorio legati all'abbandono, al tempo t_0 , del principio di competenza e alla determinazione dello stock di disponibilità esistenti allo stesso tempo t_0 . Ovviamente non è possibile svolgere in questa sede un loro esame. Tuttavia, le difficoltà che appaiono prefigurabili non sembrano insuperabili. Infatti, se al tempo t_0 il patrimonio netto fiscalmente riconosciuto fosse positivo, allora esso dovrebbe forse essere considerato come prima entrata, per conferimento di capitale proprio e, dunque, con valore zero; se, invece, il patrimonio fosse negativo, allora esso andrebbe probabilmente assunto in misura pari alla sua entità con segno negativo.

7. Reddito liquido, controllo e accertamento

La semplicità del criterio di determinazione del reddito liquido implicherebbe una rimodulazione del sistema dei controlli e dell'accertamento. In effetti, i controlli liquidatori e/o informatizzati - in specie quelli concernenti i flussi trans-frontalieri - avrebbero maggior rilievo rispetto agli accertamenti. Le logiche congetturali delle presunzioni diverrebbero recessive rispetto alle mere conoscenze fornite dai computers che consegnerebbero dati a bassa o nulla controvertibilità. Il sistema porterebbe con sé la tendenziale inefficienza (ultroneità) dell'accertamento redditometrico, di quello extracontabile e degli studi di settore. Semmai, dovrebbe essere forse controllato, ed eventualmente ancor più limitato, l'uso del

contante; anche prevedendo l'incentivo di una particolare riduzione di aliquota in favore di quanti si impegnassero a non farne uso o a farne uso entro un limite massimo predeterminato.

D'altro canto, perdendo rilevanza le valutazioni, il passaggio al reddito liquido darebbe vita ad un implicito ed automatico effetto di "regolarizzazione fiscale" delle divergenze eventualmente esistenti tra valori fiscalmente riconosciuti e valori effettivi esistenti al tempo t_0 .

8. Conclusioni

La crisi economica e finanziaria sembra aver modificato in modo rilevante la conformazione etica dei principi costituzionali di capacità contributiva, di solidarietà e di parità di trattamento, in specie nelle loro più intime espressioni del carattere che essi presentano, ossia l'effettività.

Infatti, pare venuto meno il senso comune eticamente proprio degli anni cinquanta che vedeva nell'imprenditore un soggetto in grado di dominare il fattore capitale (oltre che il fattore lavoro) e, come tale, in grado di superare le forche caudine della liquidità (o meglio della cassa).

In questa logica si spiegava e si giustificava la legittimità costituzionale di una tassazione basata sul criterio di competenza (economica).

Ma quella logica non sembra più eticamente attuale.

Appare evidente, infatti, che l'effettività della capacità contributiva si appunta oggi sulla liquidità (liquidabilità) di ciò che si ha o di ciò che si organizza e non sia più correlabile, come in passato, ad un generico ed ampio potere di organizzare i fattori produttivi, ivi compreso il capitale.

Oggi, il senso comune sembra rovesciato: l'imprenditore (almeno quello italiano) incorre normalmente nel problema della liquidità e normalmente non lo domina; anzi, lo subisce. Persino il pagamento delle imposte è sentito come problema finanziario e non più, soltanto, come onere economico; tanto che, pure nella fisiologia, il problema finanziario contribuisce a generare evasione.

Inoltre, il problema della liquidità (liquidabilità) è anche il portato sia di una bassa propensione al consumo (negativamente influenzata anche dal timore dell'accertamento

redditometrico), sia di una bassa propensione al pagamento (correlata pure alla strumentalizzazione della lunghezza dei processi civili).

In questo quadro complessivo, l'ipotesi di una tassazione avente ad oggetto il reddito liquido, potrebbe forse contribuire a superare alcuni di questi ostacoli (in specie se fosse accompagnata da un riforma della giustizia civile che introducesse una '*conciliazione fiscalmente assistita*' finalizzata a ridurre drasticamente il numero delle cause civili pendenti).

La scientificità della nozione (ossia la sua bassa o nulla controvertibilità e, dunque, la maggior capacità di attrarre investimenti esteri, come noto dipendenti anche dal grado di certezza del diritto), la semplicità della determinazione (idonea a costituire base più chiara e stabile ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria, amministrativa e penale), la peculiarità dei componenti (la cui natura, finanziaria, è invece spesso, e non opportunamente, trascurata dalla stragrande maggioranza delle imprese italiane), la generalizzabilità a tutte le imprese (e al lavoro autonomo, entro un sistema unitario), la possibilità di una liquidazione con cadenza mensile o trimestrale, la facilità del controllo (almeno di quello interno), la tendenziale superabilità dell'accertamento redditometrico e degli studi di settore (e dei connessi negativi effetti sui consumi, sugli investimenti e sull'occupazione), l'incentivo all'investimento, l'incentivo al conferimento di mezzi propri e l'incentivo ad eseguire il pagamento paiono infatti buone ragioni di sostenibilità di un cambio di rotta.

Se, poi, a tutto ciò si aggiunge l'efficacia *ex ante* e la funzionalità del reddito liquido ad una estensione generalizzata della sostituzione di imposta, forse può scorgersi la prospettiva di poter finanziare una riduzione dell'aliquota IRI.

Cosa c'è per contro?

Non tanto l'esperienza non corroborante della vigente disciplina sul reddito di lavoro autonomo, che è altra cosa, quanto, invece, l'ampiezza dell'ignorato.

Infatti, si tratta di una rotta, se non volta ad un mondo nuovo, tuttavia a dir poco inusuale rispetto a quella comunemente seguita dai paesi che condividono con il nostro le logiche di base della tassazione delle imprese.

Ma la peculiarità del caso italiano, fatto di milioni di partite iva, se osservata alla luce della conoscenza del dato nazionale dei flussi finanziari potrebbe essere il primo elemento per impostare una rotta iniziale di emergenza e di indifferenza, quale sarebbe quella che passasse

per aliquote delle predette ritenute IRI idonee a conseguire un gettito di imposta almeno pari a quello attuale e dunque, forse, in grado di vincere la paura che, per fortuna, il nuovo diritto (*rectius*: il diritto futuribile) porta sempre con sé.

Con questo intervento ho inteso semplicemente offrire un mero spunto ideale al quale, nel caso, potrà seguire una valutazione più meditata dei pro e dei contro e, soprattutto, un'analisi di fattibilità da condurre previo esame dei dati di contabilità nazionale.